

AVVISO DISPOSIZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO CASI COVID 19

Ad esito della Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022, la regione Marche e l'Asur Marche prevedono in caso di contatto stretto intervenuto in ambito scolastico le seguenti misure didattiche e sanitarie:

Per la scuola dell'infanzia e asili nido:

- l'attività educativa e didattica proseguirà in presenza per tutti (minori, docenti e personale scolastico), tranne che per il soggetto positivo al COVID-19, ma con **l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 SOLO da parte dei docenti e del personale scolastico, per un periodo di 10 giorni dall'ultimo giorno di presenza nella sezione del caso positivo.**

- Se durante il periodo di autosorveglianza si manifesteranno sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-Cov-2, risulta raccomandata l'esecuzione immediata di un test molecolare o antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo andrà ripetuto, se sono ancora presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. – Concluso il periodo di 10 giorni di auto sorveglianza decadrà l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 per i docenti e per gli operatori scolastici. Tale obbligo verrà ripristinato al presentarsi di eventuali nuovi casi positivi.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado:

- l'attività educativa e didattica proseguirà in presenza per tutti (alunni, docenti e personale scolastico), tranne che per il soggetto positivo al COVID-19, **ma con l'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni della stessa classe (con più di 6 anni), dei docenti e**

del personale scolastico, per un periodo di 10 giorni dall'ultimo giorno di presenza nella sezione del caso positivo.

- Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifesteranno sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-Cov-2, risulta raccomandata l'esecuzione immediata di un tampone molecolare o antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo andrà ripetuto, se sono ancora presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. – Concluso il periodo di 10 giorni di autosorveglianza decadrà l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 per gli alunni della classe, i docenti e per gli operatori scolastici. Tale obbligo verrà ripristinato al presentarsi di eventuali nuovi casi positivi.

Le medesime misure andranno applicate al singolo alunno/docente quando lo stesso abbia avuto un contatto stretto in ambito extra-scolastico, rappresentando che in base alla Circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 può definirsi “contatto stretto”:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo

di DPI non idonei;

- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.